



Prot. 3544

COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod Fisc. 82001470283

Masi 09/12/2013

Alle Rappresentanze territoriali

CGIL/FP

Via Longhin 117/121 - Padova -

Fax 049/8944226

FIST/CISL

Via Tre Martiri 83/A - Rovigo

c.a. Francesco Malin

Fax 0425/399239

UIL/F.P.L.

Via Giustiniani 2 - Padova

Fax 049/655298

CISAL

Via Istria 16/D - Padova

Fax 049/8642388

USAE

Via S. Rita 3 - Padova

Fax 049/8024277

Alla R.S.U. - Sede

Oggetto: trasmissione copia delibera di Giunta Comunale n. 104 del 29/11/2012

In allegato alla presente si trasmette copia della delibera di Giunta Comunale n. 104 del 29/11/2012 avente ad oggetto: " QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012".

Il Responsabile del Servizio

Elia Boldrin





COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 104

In data 29-11-2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:00, nella residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

			INGIUST.
DE MARCHI LAURA	Sindaco	Presente	
BETTAGNO NICODEMO	Assessore comunale	Presente	
BROGNARA MIRCO	Assessore comunale	Presente	
CASAROTTI MASSIMO	Assessore comunale	Presente	
Rigolin Mirko	Assessore comunale	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Francesco Montemurro.

Il Sindaco D.ssa LAURA DE MARCHI assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 104 del 29-11-2012

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- La disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- Le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 99 del 19.12.2011 con la quale sono state quantificate le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2011;

VISTO l'articolo 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che – a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013 – l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

RICHIAMATI i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue:

- "Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico.

... le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti... Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna...";

RICHIAMATI, altresì, i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti sez. regionale Lombardia PAR n. 550/2011 del 28 ottobre 2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 relative al censimento 2011 ha stabilito, richiamando il già citato parere 511 delle Sezioni riunite, quanto segue: "... a prescindere dalle concrete modalità di erogazione, trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse STAT nel loro complesso risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa imposti dall'art. 9, comma 2bis, della L.122/2010;

DATO atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.06.2012 relativa all'approvazione del bilancio di previsione anno 2012 si approvava in particolare la relazione previsionale e programmatica individuando gli obiettivi strategici da perseguire da parte della struttura nel corso dell'anno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 08.06.2012 ad oggetto: "Approvazione del piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) ANNO 2012.", venivano più specificatamente declinati gli obiettivi assegnando ai Responsabili le risorse utili per il raggiungimento degli stessi;

RITENUTO possibile e doveroso adeguare il fondo salario accessorio per la quota relativa ai dipendenti dell'Unione trasferiti nell'organico del Comune dal 01.01.2012, **nell'ottica di una complessiva invarianza finanziaria delle spese del personale in esito dello scioglimento dell'Unione**, trattandosi di aumento del fondo salario accessorio del Comune, in misura pari (o inferiore) al quantum ad esso imputabile delle spese di personale sostenute dall'Unione nel 2010, **assicurando pertanto uniformità applicativa e neutralità finanziaria**;

RITENUTO quindi, in sostanza di confermare la non derogabilità dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/10, ma il parametro di riferimento – risorse 2010 – che dovrà essere maggiorato della quota parte di vincolo che dalla soppressa Unione viene così ripartito e riassorbito dai Comuni con conseguente spostamento della medesima spesa tra enti Unione-Comune, sulla spesa base della spesa al 31.12.2011, nel rispetto del tetto 2010. In tal senso si richiamano i pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 157/2012 e 264/2012, della Corte dei Conti Veneto n. 201/2011, dell'ARAN prof. n. 21233 del 03.11.2011;

DATO ATTO che il Comune di Masi non versa nella condizione di Ente strutturalmente deficitario o dissestato, non è soggetto al patto di stabilità e rispetta il limite della spesa di personale del 2004;

RITENUTO, pertanto, di costituire il fondo da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2012, secondo il prospetto, allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999;

VISTO il bilancio di Previsione per l'anno 2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08.06.2012 e successive variazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub "B");

ATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente resi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra espresse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di costituire il fondo per l'anno 2012 da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, in conformità al prospetto, allegato sub "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012;
3. di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 CCNL;
4. di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Comune di MASI (PD)

Fondo Contratto Decentrato	Parte Stabile
----------------------------	---------------

ANNO 2012

Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Note esplicative
Fondo per produttività collettiva e miglioramento servizi previsto per l'anno 1998	Art. 15, c. 1, lett. a), CCNL 1.4.1999 Art. 31, c. 2, lett. e), CCNL 6.7.1995	16.022,00	
Retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000	Art. 4, c. 2, CCNL 5.10.2001	4.856,30	L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 riguarda i dipendenti Bettagno (1.367,00) Vallese (994,00) Lorenzetto (417,00) Dalla Mutta (1.216,00) Di Martino (596,44) Galassini (5,5 mesi - 266,00).
0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	Art. 32, c. 1, CCNL 22.1.2004	1.109,26	Il Monte Salari certificato per l'anno 2001 ammonta a €uro 178.913,00
0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	Art. 32, c. 2 e 3, CCNL 22.1.2004	894,57	Il Monte Salari certificato per l'anno 2001 ammonta a €uro 178.913,00
0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità)	Art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004	0,00	La presente risorsa non deve essere calcolata in quanto il Comune di Masi è un Ente privo di dirigenza (in tal senso l'ARAN RAL297). La disciplina dell'art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla "formale" costituzione di uno specifico "fondo" per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.
0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, purchè il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%	Art. 4, c. 1, CCNL 9.5.2006	884,18	Il Monte Salari certificato per l'anno 2003 ammonta a €uro 176.836,00

Comune di MASI (PD)

Fondo Contratto Decentrato		Parte Stabile	
ANNO 2012			
Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Note esplicative
0,6 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %. Comuni capoluogo delle aree metropolitane: fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39 %.	Art. 8, c. 1-2-4, CCNL 28.2.2008	1.096,58	Il Monte Salari certificato per l'anno 2005 ammonta a €uro 182.763,00
Dichiarazione congiunta n° 14/2004	Art.29 comma 5 CCNL 22/01/2004 (diff. Costo fasce)	1.437,33	Trattasi di differenziali a carico del Bilancio dell'Ente ma che, per chiarezza espositiva e di confronto con gli atti processuali, si ritiene di dare imputazione in aumento al Fondo stesso di tali quote, mentre, come viene esposto in seguito, si andranno ad imputare le intere somme lorde delle progressioni orizzontali, come utilizzo in diminuzione.
Dichiarazione congiunta n° 14/2004 e n.4/2006	Art.2 comma 1 CCNL 9/5/2006 (diff. Costo fasce)		
Dichiarazione congiunta n° 14/2004	Art.6 comma 1 CCNL 11/04/2008 (diff. Costo fasce)		
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità		6.820,67	Aumento salario accessorio personale rientrato dall'Unione ai 01/01/2012



Comune di MASI (PD)

Fondo Contratto Decentrato

Parte Stabile

ANNO 2012

Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Note esplicative
Importi da sottrarre:			
Salario accessorio personale passato alle Posizioni Organizzative (enti senza dirigenza)		2.171,12	Questa componente da sottrarre è stata calcolata, computando una quota del fondo consolidato ante 2003 per la produttività collettiva (art. 31, co.2 lett e), quantificata in rapporto al tabellare annuo di tutto il personale dipendente, rispetto alla P.O. Boldrin Elia; allo stesso modo è stata quantificata la quota incrementativa con decorrenza dal 2003 - 2006 -2008;
Altri decrementi proporzionali in riferimento alla fuoriuscita di personale		3.405,55	Questa regola è stata introdotta dall'art. 9, comma 2-bis, del Dl.78/2010 convertito nella Legge 122/2010 ed è dichiaratamente applicabile dal 01/01/2011 - ai fini del predetto computo vanno computati Bin (1.179,14) e Galassini (2.226,41). Non vanno computati i dipendenti cessati Di Martino e Bellini in quanto al momento dell'assunzione non è stato aumentato il fondo, inoltre non hanno partecipato, per il breve periodo in forza all'Ente (dal 2006 al 2010), alla formazione delle singole risorse.
TOTALE PARTE STABILE		27.479,66	

Comune di MASI (PD)

Fondo Contratto Decentrato

Parte Variabile

ANNO 2012

Oggetto	Riferimento normativo	Importo	Note esplicative
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (progettazione opere pubbliche, ICI, contenzioso tributario, ecc.)	Art. 15, c. 1, lett. k), CCNL 1.4.1999	1.394,17	Compensi ISTAT €uro 901,00; Compensi per progettazioni €uro 493,17
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all' art. 14 del CCNL 14.1.1999	Art. 15, c. 1, lett. m), CCNL 1.4.1999	527,91	Con riferimento ai risparmi accertati sull'utilizzo delle risorse destinate a compensare il lavoro straordinario, occorre tener presente la disciplina di cui all'art. 14, commi 3 e 4, del CCNL dell'1.4.1999. Pertanto, solo a seguito della verifica prevista dall'art. 14, comma 3, e della conseguente adozione di interventi organizzativi di razionalizzazione dei servizi (che si sono tradotti in una stabile riduzione del ricorso al lavoro straordinario), gli eventuali risparmi accertati a consuntivo possono effettivamente considerarsi stabilizzati nell'ambito delle risorse dell'art. 15. Ciò è corretto, ovviamente, solo a condizione che l'ente non ritenga di avvalersi della facoltà di valutare anno per anno le effettive esigenze organizzative e quindi decidere anche anno per anno per l'accantonamento periodico e non stabile dei risparmi. Pertanto solo nel primo caso le risorse possono essere utilizzate in via prioritaria al finanziamento del nuovo sistema di classificazione, utilizzazione questa che presuppone necessariamente che si tratti di risorse stabili; viceversa, i risparmi di straordinario di cui all'art. 15, comma 1, lett. m) del
TOTALE PARTE VARIABILE		1.922,08	

Comune di MASI (PD)

Fondo Contratto Decentrato Utilizzo fondo

Spesa finanziata	Fonte di finanziamento	Riferimento normativo	Importo	Note esplicative
Indennità al personale delle categorie A e B1	Risorse stabili	Art. 4, c. 3, CCNL 16.7.1996	64,56	
Progressioni economiche orizzontali	Risorse stabili	Art. 17, c. 2, lett. b), CCNL 1.4.1999 Art. 34, c. 1, CCNL 22.1.2004	15.614,33	Nel calcolare la quota di fondo decentrato da destinare alle progressioni orizzontali, si deve prestare attenzione al fatto che, come chiarito dall'Aran, non tutto l'importo corrispondente all'aumento di cui beneficia il dipendente deve essere posto a carico del fondo, in quanto esso va ripartito tra l'aumento ricevuto in occasione della progressione e i successivi incrementi di cui tale aumento iniziale beneficia per effetto dei nuovi contratti di lavoro: la prima parte rimane infatti a carico delle risorse stabili, mentre la seconda viene assimilata ad un normale aumento stipendiale e quindi viene posta a carico del bilancio dell'ente. Tuttavia, come lo scrivente ha già spiegato in ordine ai "differenziali", per chiarezza espositiva e di confronto con gli atti processuali, si ritiene di imputare come utilizzo in diminuzione le intere somme lorde delle progressioni orizzontali, di contro, nella tabella che precede si è data imputazione al Fondo in aumento delle quote dei differenziali.
Indennità di comparto	Risorse stabili	Art. 33, c. 4, CCNL 22.1.2004	2.811,57	A partire dall'anno 2002, al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante personale pubblico, è stato istituito un compenso denominato indennità di comparto.
TOTALE			18.425,90	
Risorse stabili disponibili per la contrattazione			9.053,76	
Risorse variabili disponibili per la contrattazione			1.922,08	
Fondo lavoro straordinario anno 2012			3.117,19	

COMUNE DI MASI
PROVINCIA DI PADOVA

- FONDO SALARIO ACCESSORIO CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2012 -

PARERE DEL REVISORE

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITÀ DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO

ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il Quadriennio Normativo 2002-2005 ed il Biennio economico 2002/2003 stipulato il 22 gennaio 2004 e tenuto conto del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il Biennio Economico 2004-2005 stipulato il 9 maggio 2006, oltre che del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il Quadriennio Normativo 2006-2009 - Biennio economico 2006/2007, stipulato l'11 aprile 2008 e Biennio economico 2008/2009, stipulato il 31 luglio 2009

* * * * *

Il sottoscritto revisore rag. Tiziano Stocco,

pre m e s s o

- il particolare adempimento che è posto a carico del Revisore dalle norme in materia di Contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che l'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs.150/2009, stabilisce che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- che tale disposizione conferma quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del Ccnl. 1° aprile 1999 (così come modificato dall'art. 4 del Ccnl. 22 gennaio 2004), il quale, oltre ad aver individuato il Collegio dei revisori quale organo competente ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ha definito i termini entro cui tale verifica deve essere svolta;
- che tale norma infatti ha previsto infatti che l'ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla Delegazione trattante deve essere inviata ai Revisori entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria e trascorsi 15 giorni senza che tale Organo abbia mosso alcun rilievo, la Giunta potrà autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;
- che a tal proposito, è opportuno evidenziare che l'adempimento del Revisore dei conti è relativo al controllo del materiale fornito dall'Ente interessato ed in quanto successivo non potrà che basarsi su notizie, dati e documenti forniti dall'Ente medesimo che costituiscono, a tale fine, un presupposto tanto indispensabile quanto imprescindibile;
- che inoltre, tale attività specifica del Revisore non potrà essere elusa sulla base di considerazioni proprie dell'Ente circa la presunta inesistenza di costi od oneri simili;

ciò premesso e per gli effetti del predetto controllo, occorre tener presente che l'art. 40, comma 3-quinquies, del citato Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal d.lgs.150/2009, così dispone: "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile".

Alla luce di tutto ciò, è richiesto al Revisore, non già di entrare nel merito dell'accordo decentrato, quanto di certificarne la compatibilità con i vincoli di bilancio, dando atto che la relativa spesa è stata tenuta presente in sede di predisposizione del Bilancio di previsione o che comunque ha formato oggetto di una apposita variazione di bilancio, in ordine alla quale il medesimo ha espresso parere favorevole.



- ◆ Visto lo Statuto Comunale;
- ◆ il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
- ◆ l'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. stipulato il 22 gennaio 2004;
- ◆ l'art. 4, comma 1 e 2, del C.C.N.L. stipulato il 9 maggio 2006;
- ◆ l'art. 8 del C.C.N.L. stipulato il 11 aprile 2008;
- ◆ l'art. 9 del C.C.N.L. stipulato il 11 aprile 2008, che testualmente recita:
- ◆ l'art. 4 del C.C.N.L. stipulato il 31 luglio 2009;

Richiamati, inoltre i seguenti interventi normativi con riferimento ai fondi per l'anno 2010, 2011 e 2012 che ne vincolano la quantificazione:

- l'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dall'1.01.2011 e fino al 31.12.2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

- i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n. 51 del 04.10.2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: *"Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n.78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n.285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico. le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art.9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."*

Vista, pertanto, la proposta di deliberazione che sarà trattata nella imminente riunione della Giunta Comunale che intende formulare, con il citato provvedimento, opportune direttive per il negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, in applicazione del nuovo CCNL, sopra citato, impegnando la Delegazione di parte pubblica a perseguire obiettivi di equilibrio, sia sul piano generale che in ordine ai singoli istituti contrattuali e per le diverse categorie di personale, comunque entro i limiti delle risorse disponibili, oltre che nel rispetto delle materie ed entro i limiti stabiliti dal CCNL, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, ribadite dall'art. 4, comma 5, del CCNL 1.4.1999, sopra richiamati;

PRESO ATTO

- che per uniformità di esposizione e per un valido confronto dei dati tra fondo 2010 e fondo 2011 è stata effettuata una iniziale ricognizione del fondo 2010 secondo le novità introdotte nel frattempo, al fine di pervenire alla ridefinizione del limite che l'Ente dovrà rispettare negli anni successivi;
- che si è reso necessario adeguare il fondo salario accessorio per la quota relativa ai dipendenti dell'Unione trasferiti nell'organico di questo Comune dal 01.01.2012, nell'ottica di una complessiva invarianza finanziaria delle spese del personale in esito dello scioglimento dell'Unione, trattandosi di aumento del fondo salario accessorio del

Comune, in misura pari (o inferiore) al "quantum" ad esso imputabile delle spese di personale sostenute dall'Unione nel 2010, assicurando pertanto uniformità applicativa e neutralità finanziaria;

- che, pur confermando la non derogabilità dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/10, il parametro di riferimento – risorse 2010 – deve intendersi maggiorato della quota parte di vincolo che dalla soppressa Unione viene così ripartito e riassorbito dai Comuni con conseguente spostamento della medesima spesa tra enti Unione-Comune, sulla spesa base della spesa al 31.12.2011, nel rispetto del tetto 2010;
- che, in punto, si richiamano i pareri della Corte dei Conti Lombardia n. 157/2012 e 264/2012, oltre che della Corte dei Conti Veneto n. 201/2011, nonché dell'ARAN prot. n. 21233 del 03.11.2011;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario *Ragioniera Elia Boldrin* ed in particolare la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo e la produttività dell'anno 2012;

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli sui dati contabili contenuti nella predetta documentazione, nonché sulla costituzione delle risorse economico-finanziarie per l'anno 2012, necessarie e disponibili alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che hanno riguardato in particolare:

- a) la quantificazione delle risorse stabili derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali vigenti, e nello specifico la determinazione delle risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i) e j), del CCNL 01/04/1999, art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 05/10/2001, art.32, commi 1 e 2, del CCNL 22/01/2004 ed art. 4, comma 1, del CCNL09/05/2006;
- b) la quantificazione degli incrementi percentuali delle risorse stabili ai sensi dell'art. 8, comma 2, del CCNL dell'11/04/2008;
- c) la quantificazione delle risorse variabili derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali vigenti;

CONSIDERATO CHE

i costi complessivi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2012, sono così determinati:

- Risorse stabili (consolidato) dell'anno 2012 € 27.479,66
- Risorse variabili dell'anno 2012 € 1.922,08

DATO ATTO

che la produttività individuale, ai sensi dell'art 37 del CCNL 2004, sarà liquidata a seguito di valutazione finale positiva del responsabile di area;

VERIFICATO CHE

1. le risorse economico-finanziarie occorrenti all'applicazione dell'accordo decentrato per l'anno 2012 risultano stanziati nei relativi interventi del corrente bilancio di competenza;
- 2, le risorse di cui al fondo incentivante la produttività saranno tutte correlate al raggiungimento di risultati individuali (collegati al PEG) ed i relativi compensi verranno erogati selettivamente in base ai risultati accertati dal sistema permanente di valutazione;
3. l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario ovvero in condizioni di deficitarietà strutturale sia per l'annualità 2011, sia sulla base del pre-consuntivo 2012;
4. il Comune di Masi rientra tra gli Enti soggetti al patto di stabilità a partire dal prossimo anno 2013;
5. le spese di personale previste nel redigendo bilancio di previsione 2012 rispettano quanto disposto dalla legge 296/2006, dalla legge 133/2008 e dalla legge122/2010 e successive modifiche;

tutto ciò premesso, esaminato e verificato,


ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito all'iter procedimentale fin qui adottato e certifica la compatibilità dei costi della predetta contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio 2013, risultanti tanti dalle carte di lavoro fino ad oggi predisposte per la sua prossima formazione.

Attesta, altresì, la coerenza degli atti alle norme di legge, al CCNL ed in particolare alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Masi, 29 novembre 2012

Il Revisore
rag. Tiziano Stocco



OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2012.

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 28-11-2012</p>	<p>Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dr. Francesco Montemurro</p>
<p>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, li 28-11-2012</p>	<p>In relazione alla regolarità contabile, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ELIA BOLDRIN</p>

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Francesco Montemurro

IL PRESIDENTE

F.to D.ssa LAURA DE MARCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14 NOV 2013 all'albo pretorio reg. n. 334 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, li 14 NOV 2013

MESSO COMUNALE

F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, li 12 NOV 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO

ELIA BOLDRIN

Elia Boldrin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, li 12 NOV 2013



IL FUNZIONARIO INCARICATO

ELIA BOLDRIN

Elia Boldrin